

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1346

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

*(V. Stampato Camera n. 2489)*

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11  
ottobre 1988*

Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna  
per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. All'Università degli studi di Bologna è concesso un contributo annuo di lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il John Hopkins University Bologna Center.

2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse, anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.

3. Il John Hopkins University Bologna Center cura direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato all'Università di Bologna, cui annualmente viene erogato il contributo di cui al comma 1, dietro presentazione della documentazione relativa alle convenzioni di cui al medesimo comma 1.

4. Sulla base di apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University Bologna Center possono essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna, usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.